

## **Apertura del processo costituzionale e apertura del contraddittorio nel giudizio incidentale alla luce della riforma delle Norme integrative**

*Seminario dell'Associazione "Gruppo di Pisa" Il processo costituzionale dopo la riforma delle Norme integrative – 12 novembre 2021*

Giovanni Zampetti\*

*1-. Premesse teoriche e delimitazione dell'indagine. 2-. Soggetti del processo costituzionale, contraddittorio nel giudizio incidentale e recenti modifiche delle Norme integrative. 3.- Gli amici curiae e i rapporti con i legittimi contraddittori. 4-. I terzi intervenienti: nuovi assestamenti e questioni di coerenza del sistema. 5-. Conclusioni: Norme integrative e attività giurisdizionale della Corte tra aperture del processo e contraddittorio «aperto».*

### **1.- Premesse teoriche e delimitazione dell'indagine**

I caratteri del contraddittorio nei giudizi che si svolgono innanzi al Giudice costituzionale concorrono a individuare i tratti di un autentico “processo” costituzionale. La sua fisionomia contribuisce, infatti, a inverare il carattere giurisdizionale, del tutto peculiare, dell'attività svolta dalla Corte, a sua volta definendone la collocazione nel sistema<sup>1</sup>.

Le questioni relative al contraddittorio sono particolarmente delicate nell'ambito del controllo di costituzionalità sulle leggi e, in particolare, nel contesto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, ove l'esercizio di una funzione di garanzia obiettiva dell'ordinamento incide inevitabilmente, in via indiretta ma non per questo meno determinante, sulla tutela di posizioni giuridiche che fanno capo ai singoli e che affondano nel sostrato fattuale delle questioni rimesse alla Corte<sup>2</sup>. Se tale giudizio può svolgersi in concreto anche nell'assenza di soggetti che sarebbero legittimati a parteciparvi, una prima forma di protezione consiste nella possibilità stessa di prendere parte al contraddittorio di un processo il cui esito sarà in grado di influenzare in maniera decisiva le situazioni giuridiche specificamente collegate a una norma di legge. La disciplina legislativa dispone, pertanto, che le parti originarie del giudizio comune da cui

---

\* Dottore di ricerca in diritto costituzionale e diritto pubblico generale – Sapienza Università di Roma.

<sup>1</sup> Sul tema del contraddittorio innanzi alla Corte cfr. per tutti V. ANGIOLINI, *Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi*, in ID. (a cura di), *Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi*, Torino, 1998, 3 ss. Sul carattere peculiare del principio del “contraddittorio” nel processo costituzionale cfr. G. AZZARITI, *I principi generali del processo costituzionale e le loro discordanze dalle esperienze della giustizia comune*, E. BINDI, M. PETRINI, A. PISANESCHI (a cura di), *I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale*, Torino, 2008, 251 ss., spec. 253-255.

<sup>2</sup> Sul rapporto tra interesse oggettivo della Costituzione e interessi dei singoli cfr. M. LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale*, Padova, 1984, 230-231.

proviene la *quaestio legitimitatis* possano presentare le proprie deduzioni anche nel giudizio incidentale<sup>3</sup>. In secondo luogo, un interesse a entrare nel processo potrebbe sorgere in capo ad altri soggetti che si segnalino per una posizione qualificata e differenziata rispetto alla questione di costituzionalità potenzialmente idonea a legittimarne l'intervento nel giudizio costituzionale. Centrale è quindi una corretta ed equilibrata perimetrazione del contraddittorio, in linea con l'attività della Corte che si attiva a partire da una fattispecie concreta ma che può concludersi spiegando effetti per la generalità dei consociati. A partire dal legame genetico tra giudizio incidentale di costituzionalità e giudizio comune, la realizzazione di un vero contraddittorio costituzionale può essere edificata sulla base di principi specifici che si attaglino alla particolarità della sede, appunto costituzionale, del processo: principi che ne plasmino gli equilibri salvaguardandone l'essenza, favorendone gli opportuni sviluppi e opponendone le necessarie limitazioni, sulla premessa che lo stesso Giudice costituzionale alimenti in maniera più efficace la propria funzione conducendola secondo una metodologia il più possibile nutrita di canoni giurisdizionali.

Peraltro, sulla conformazione e quindi sulla qualità del contraddittorio, un ruolo di primo piano è esercitato dalla Corte medesima, tanto in sede di elaborazione giurisprudenziale quanto mediante l'utilizzo della potestà di autonormazione che le compete. La recente riforma delle Norme integrative si segnala di conseguenza perché, facendo leva su un dichiarato *favor* di "apertura alla società civile"<sup>4</sup>, ha voluto direttamente incidere sulle soggettività in grado di animare il processo costituzionale e il contraddittorio<sup>5</sup>.

Su questa base, conducendo l'indagine sul giudizio in via incidentale, occorre quindi (i) muovere dalla condizione dei soggetti "tradizionali" del processo<sup>6</sup>, posto che la tenuta in termini di ragionevolezza dell'operazione normativa condotta dalla Corte passa per il mantenimento sostanziale dei giusti equilibri tra i "pesi" dei rispettivi attori, identificati sulla base delle norme e dei principi che ne ispirano il ruolo e la considerazione loro riservata; (ii) analizzare la portata dei punti di interesse della riforma quanto alle influenze che gli elementi di novità (l'ingresso degli *amici* all'interno del "solo" processo) sono in grado di esercitare per lo svolgimento in concreto del contraddittorio; ancora a partire da questi nuovi elementi, (iii) verificare più in

---

<sup>3</sup> Cfr. l'art. 25 della legge n. 87 del 1953.

<sup>4</sup> Cfr. il comunicato stampa dell'8 gennaio, 2020, dal titolo "*La Corte si apre alla società civile*".

<sup>5</sup> Per un primo quadro in argomento cfr. A. VUOLO, *Il contraddittorio nei giudizi costituzionali alla luce delle recenti riforme delle Norme integrative*, in *federalismi.it*, 16/2020, 407 ss.

<sup>6</sup> Sulle posizioni all'interno del processo costituzionale cfr. M. D'AMICO, *I soggetti del processo costituzionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale: una rilettura*, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, J. LUTHER (a cura di), *La Corte costituzionale vent'anni dopo la svolta*, Torino, 2011, 223 ss.

radice la coerenza della delimitazione che, nel nuovo contesto, la Corte ha ritenuto di imprimere al contraddittorio.

## 2-. *Soggetti del processo costituzionale, contraddittorio nel giudizio incidentale e recenti modifiche delle Norme integrative*

Per quanto di interesse, la legittimazione che fonda *ex lege* la partecipazione delle parti del giudizio principale al giudizio di costituzionalità deriva dalla circostanza che la decisione della Corte è in grado di orientare la soluzione del giudizio comune dove sono in discussione loro effettive, specifiche, situazioni giuridiche soggettive<sup>7</sup>. Al contempo, però, la possibilità che esse argomentino nel giudizio con la loro difesa tecnica concorre a formare il convincimento della Corte: possono, del resto, aver contribuito, in maniera più o meno efficace alla costruzione della questione di legittimità costituzionale, anche a seconda del grado di iniziativa dell'organo giudicante, e sono quindi in grado di esprimersi validamente in ordine al *thema decidendum* a partire dagli elementi di specificità che concretamente connotano la fattispecie che le riguarda a valle. La partecipazione al giudizio costituzionale ne esalta in questa maniera la "tipicità", essendo esse gli attori di un caso "esemplare" che stimola la soluzione di un problema di costituzionalità destinato a influenzare non la sola controversia principale, ma in grado di travolgere tutti i rapporti che, sotto la pendenza della legge eventualmente dichiarata incostituzionale, ancora non hanno trovato una sistemazione definitiva<sup>8</sup>.

In secondo luogo, tralasciando il caso specifico dei soggetti ai quali la legge assegna la capacità di intervenire (Presidente del Consiglio dei ministri e della Giunta regionale, cosiddetti interventori istituzionali), una *ratio* comunque legata alla tutela del diritto di difesa può astrattamente legittimare la posizione di eventuali terzi intervenienti<sup>9</sup>. Sebbene non originariamente parti o presenti nello specifico giudizio comune da cui sorge la questione presentata alla Corte, l'essere immessi in un'esperienza concreta che può essere incisa dalla definizione della questione di legittimità costituzionale può segnare l'interesse qualificato e differenziato di alcuni soggetti a interloquire nel processo costituzionale, così da evitare un pregiudizio diretto per la propria posizione connessa alla norma di legge denunciata e, specularmente, rafforzarne la tutela. In conformità a tale *ratio*, anch'essi agiscono

---

<sup>7</sup> Nel senso che la partecipazione nel giudizio innanzi alla Corte sarebbe ancillare, ma giustificata alla luce del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., A. VUOLO, *Il contraddittorio nei giudizi costituzionali*, cit., 412.

<sup>8</sup> In argomento v. M. LUCIANI, *Le decisioni processuali*, cit., 247, ove afferma che "La pronuncia della Corte non è concepita però come pronuncia sul caso trattato nel giudizio incidentale", il quale "ha un grosso valore ma certo non più che «esemplare» per il processo che si svolge davanti alla Corte".

<sup>9</sup> Sul punto cfr. ancora A. VUOLO, *Il contraddittorio nei giudizi costituzionali*, cit., 415.

ragionevolmente nel processo a mezzo della difesa tecnica ed esercitano la propria attività di convincimento in relazione ai termini di una questione comunque già prefissati sul piano dell'individuazione dei parametri di costituzionalità. Il problema si sposta a questo punto sulla definizione dei criteri selettivi cui attingere per verificare la legittimazione a contraddire in capo a questi soggetti terzi.

Ritenendo sin dal principio eccezionale l'ammissibilità di interventi quale deroga alla regola, di estrazione legislativa, che vorrebbe il contraddittorio riservato alle parti del giudizio *a quo*, con varietà di accenti, anche in riferimento ai soggetti pubblici, portatori di un interesse generale e collettivo<sup>10</sup>, la Corte ha poi finito per rilevare - ai fini della ammissibilità - che un interesse differenziato fosse rinvenibile per i terzi titolari di posizioni suscettibili di essere direttamente pregiudicate per effetto della decisione sulla questione di costituzionalità, in relazione all'incidenza spiegata dalla medesima sulla vicenda inerente al giudizio principale<sup>11</sup>. Con le modifiche alle Norme integrative del 2004, successivamente confermate nel nuovo testo approvato nel 2008<sup>12</sup>, equiparato nella sostanza il termine perentorio per l'intervento a quello decorrente per la costituzione delle parti e per la partecipazione degli interventori istituzionali, è stato introdotto un principio di generica ammissibilità di "eventuali" interventi da parte della Corte. Tale facoltà è stata però oggetto di concreta applicazione da parte del Giudice costituzionale in termini rigoristici, sulla base di un criterio di ammissione dei soli soggetti, singoli o esponenziali di categoria, titolari di un interesse qualificato, inerente in maniera diretta e immediata al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio principale<sup>13</sup>. In questi termini, il nesso qualificante idoneo a legare la posizione del terzo alla questione di costituzionalità dovrebbe passare per la necessità di evitare un pregiudizio da ritenersi immediato in quanto effetto della sola incidenza della statuizione della Corte sullo specifico rapporto sostanziale oggetto del giudizio da cui è scaturita la questione di costituzionalità.

Fuori dall'ambito di ammissibilità dell'intervento dei terzi sono così rimasti alcuni casi, segnalati in chiave problematica dalla dottrina, comunque collegati a una *ratio* di garanzia del diritto di difesa: in particolare, quello della parte di un giudizio che, senza contestuale rimessione, sia stato sospeso "impropriamente" dall'organo giudicante alla luce di una questione di costituzionalità – analoga o comunque pertinente al caso – precedentemente

---

<sup>10</sup> Ripercorre la giurisprudenza della Corte in materia, di recente, M. D'AMICO, *Gli amici curiae*, in *Quest. giust.*, 4/2020, 124-126.

<sup>11</sup> Cfr. per tutte Corte cost. n. 314 del 1992, sulla quale le osservazioni di R. ROMBOLI, *L'intervento nel processo costituzionale incidentale: finalmente verso un'apertura del contraddittorio?*, in *Giur. cost.*, 1992, 2605 ss.

<sup>12</sup> In tema E. LAMARQUE, *Le nuove norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*, in *Dir. soc.*, 1/2009, 113 ss.

<sup>13</sup> Tra le tante di epoca recente cfr. ad esempio Corte cost., sent. n. 106 del 2019 e giurisprudenza ivi richiamata.

sollevata in un diverso giudizio, e quello del titolare di un interesse analogo, identico o speculare, eventualmente già trasposto in un giudizio distinto, “parallelo” a quello in cui sia stata rimessa una questione, la decisione sulla quale è suscettibile di esercitare su di esso un’influenza determinante<sup>14</sup>.

Quello forgiato dal Giudice costituzionale non sarebbe quindi il solo criterio selettivo possibile, posto che, onde scongiurare un pregiudizio irrimediabile, i soggetti che si trovino nelle condizioni appena enunciate possono essere interessati a orientare il convincimento della Corte a prescindere da uno specifico collegamento con il rapporto sostanziale oggetto del giudizio comune che, mediante l’ordinanza di rimessione, abbia innescato il giudizio di costituzionalità<sup>15</sup>.

In questo quadro sono intervenute le modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del gennaio 2020<sup>16</sup>. Quanto all’intervento, oltre a ribadire modalità e termini della sua presentazione, comunicazione alle parti costituite da parte del cancelliere e necessaria decisione della Corte sulla ammissibilità, è stata tratteggiata la nuova procedura di accesso dei terzi intervenienti agli atti processuali che, sulle orme del provvedimento del Presidente Lattanzi del 2018, rende possibile su apposita istanza la preventiva trattazione della sola questione relativa all’ammissibilità, con possibilità per le parti costituite e per l’istante di depositare sul punto sintetiche memorie entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto di

---

<sup>14</sup> In argomento, ritenendo più problematico il caso della negazione della possibilità di intervenire alla parte di un giudizio sospeso in attesa della definizione di altra questione, cfr. A. PERTICI, *Brevi note sul contraddittorio nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale tra quasi amici (interessati) e nuovi amici*, in AA. VV., *Rileggendo gli Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-2019)*. A Roberto Romboli dai suoi allievi, Torino, 2020, 135-136.

<sup>15</sup> Facendo leva sul valore attribuibile all’art. 24 Cost. nel giudizio di costituzionalità incidentale, affermava già C. MEZZANOTTE, *Appunti sul contraddittorio nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1972, 967, nota 29, che “L’interesse all’intervento non potrebbe essere negato, ad esempio, al terzo, estraneo al giudizio *a quo*, che appaia destinatario di una legge autoapplicativa (o legge-provvedimento) soggetta al controllo di costituzionalità. La questione si fa indubbiamente più delicata allorché la disposizione di legge impugnata abbia carattere di generalità e di astrattezza, risultando in tale caso più problematica la valutazione dell’attualità dell’interesse portato dall’interventore. Tuttavia, sarebbe arduo negare l’interesse attuale all’intervento in chi sia parte di un comune giudizio in cui potrebbe trovare applicazione la norma legislativa rispetto alla quale pende giudizio di costituzionalità dinanzi alla Corte”. Sul fatto che, ai fini della sua legittimazione, l’intervento dovrebbe “essere strumentale rispetto a una posizione giuridica valevole nel giudizio principale” v., invece, già M. BIGNAMI, *L’ordine dei medici «espugna» il processo costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1994, 1293 ss. Nel senso che dovrebbe valere “la rigida preclusione che consente alle sole parti del processo principale di costituirsi di fronte al giudice delle leggi”, fatta “eccezione del caso in cui la rimozione della legge impugnata è strumentale a consentire l’accesso del terzo nel processo di merito” v. F. BENELLI, *Il contraddittorio nel processo sulla legge*, in E. BINDI, M. PETRINI, A. PISANESCHI (a cura di), *I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale*, Torino, 2008, 151.

<sup>16</sup> Sull’insieme delle novità, tra i numerosi commenti, G.L. CONTI, *La Corte costituzionale si apre (non solo) alla società civile. Appunti sulle modifiche apportate dalla Corte costituzionale alle Norme integrative in data 8 gennaio 2020*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1/2020, 77 ss.; C. MASCIOTTA, *Note a margine delle nuove Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1/2020, 193 ss.; A. PUGIOTTO, *Le nuove norme integrative della Corte costituzionale allo stato nascente*, in *Giur. cost.*, 2/2020, 1043 ss.

fissazione del Presidente, sentito il relatore. Inoltre, proprio con specifico riguardo ai giudizi in via incidentale, al comma 7 dell'art 4 si è inteso affermare che in essi “*possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio*”. La vera novità da cui occorre muovere per completare l'indagine delimitata in premessa è però l'introduzione dell'istituto dell'*amicus curiae* con il nuovo art. 4-ter, in forza del quale, nel medesimo termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella *Gazzetta Ufficiale*, alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità è concesso di presentare alla Corte un'opinione scritta, di lunghezza non superiore ai 25.000 caratteri, spazi inclusi, e ammessa con decreto del Presidente, sentito il giudice relatore, se in grado di offrire «*elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità*».

### 3-. *Gli amici curiae e i rapporti con i legittimi contraddittori*

Conformemente al nuovo dato normativo, le *opiniones* predisposte dai soggetti indicati all'art. 4-ter, comma 1, delle Norme integrative sono dunque ammesse se contengono «*elementi utili*» all'attività giurisdizionale che deve essere svolta dalla Corte<sup>17</sup>. Il criterio dell'utilità dell'apporto ai fini delle determinazioni della Corte è così anche il veicolo mediante il quale i soggetti indicati possono spontaneamente immettere gli interessi di cui sono portatori all'interno del processo costituzionale. Al di là di come la prassi giurisprudenziale stia considerando il contributo degli *amici* nel tessuto motivazionale delle decisioni<sup>18</sup>, l'apporto di questi, oltre a fornire elementi di oggettiva conoscenza, è astrattamente idoneo a incidere sulla valutazione operata dalla Corte, e di conseguenza a entrare nel novero dei fattori argomentativi che possono influenzarne la decisione: sul presupposto, appunto, che tali elementi svolgano una funzione “utile” per la Corte, a partire dal requisito della “attinenza” alla questione degli interessi che li contraddistinguono<sup>19</sup>.

In disparte le difficoltà prognostiche nell'individuazione di questi elementi di utilità in una fase prodromica di delibazione riservata al solo Presidente, sentito il giudice relatore, è importante sottolineare questa astratta possibilità per le *opiniones* degli *amici* di influire comunque sul convincimento della Corte, senza necessità di una difesa di tipo tecnico, nei limiti

---

<sup>17</sup> Sul requisito della “utilità” cfr. il comma 3 del medesimo art. 4-ter.

<sup>18</sup> Cfr. in proposito la recente indagine di A. AMATO, *Amici ... a metà. Primo bilancio dell'“ingresso” degli Amici curiae nel giudizio di costituzionalità*, in *Consulta Online*, III/2021, 805 ss., spec. 811-812.

<sup>19</sup> Cfr. ancora il comma 1 dell'art. 4-ter delle Norme integrative.

di spazio loro consentiti e pur senza assumere la qualità di parte nel giudizio costituzionale, né possibilità di ottenere copia degli atti o partecipare all'udienza<sup>20</sup>.

Questa logica ambigua che caratterizza la figura modellata dalla Corte nelle Norme integrative, ammessa al processo ma non al contraddittorio<sup>21</sup>, consente comunque agli *amici* di esprimersi su una questione di costituzionalità senza per principio essere ancorati allo specifico rapporto sostanziale e al sostrato fattuale da cui la stessa è originata<sup>22</sup>: essi possono argomentare sollecitando la definizione della questione in un senso o nell'altro<sup>23</sup>, divergente da o convergente con quello agognato dagli altri soggetti partecipanti, con riflessi sotto questo profilo sulle dinamiche del contraddittorio che va contestualmente a formarsi.

Un primo punto è dunque la garanzia di tutela del pieno esplicarsi dell'attività di convincimento in linea di principio riservata alla difesa tecnica delle parti e, ove ammessi, dei terzi intervenienti, a fronte dell'arricchimento del quadro degli argomenti relativi a una specifica questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi.

Ebbene, il comma 4 dell'art. 4 si limita a disporre che il decreto di ammissione dell'opinione è trasmesso da parte del cancelliere per posta elettronica alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio, con contestuale pubblicazione del medesimo nel sito della Corte costituzionale. La prassi della Corte si è comunque sin da subito assestata nel senso di allegare a tale decreto di ammissione anche il contenuto della relativa *opinione*, meglio garantendo così la trasparenza e consentendo alle parti, dato anche il termine - ravvicinato a quello dell'udienza - entro il quale può verificarsi la trasmissione da parte della cancelleria, di poter efficacemente contraddire sugli argomenti con essa introdotti. Le *opiniones* ammesse, diversamente da quelle sulle quali il Presidente si pronuncia in senso preclusivo, vengono del resto inserite nel fascicolo di causa<sup>24</sup>, così da poter essere oggetto di conoscenza anche da parte dei terzi intervenienti eventualmente ammessi al contraddittorio all'esito dell'espletamento, su richiesta, della fase prodromica di deliberazione in punto di ammissibilità.

Se le parti non possono comunque esprimersi sulla opportunità di ammettere o meno le *opiniones* che è rimessa alla sola discrezionalità del Presidente, sentito il giudice relatore, è però essenziale che esse possano contraddire in ordine agli elementi che potranno essere

---

<sup>20</sup> Così il comma 5 dell'art. 4-ter.

<sup>21</sup> Sulla estraneità degli *amici* al contraddittorio, M. D'AMICO, *Gli amici curiae*, cit., 124.

<sup>22</sup> Giudica positivamente il nuovo istituto dell'*amicus* per un giudizio che "avendo ad oggetto la legittimità costituzionale di disposizioni di legge, per natura coinvolge interessi che vanno ben al di là di quelli delle parti del singolo giudizio concreto", V. ONIDA, *La Corte si apre alle "voci" della società*, in *Giur. cost.*, 1/2020, 510.

<sup>23</sup> Così nella prassi: cfr., da ultimo, Corte cost., sent. n. 202 del 2021.

<sup>24</sup> A. PUGIOTTO, *Le nuove norme integrative*, cit., 1053 ss.

aggiuntivamente “utili” per la fase decisionale, vuoi per ridimensionarne la portata o per confutarli, vuoi per valorizzare l’apporto che essi conferiscono nell’ambito del giudizio. Necessità di contraddire tanto più opportuna posto che, successivamente al filtro già esercitato dal Presidente, gli interessi a vario titolo imputabili agli *amici*, seppur inseriti in uno scenario più complessivo, dovrebbero comunque tradursi in argomenti non svincolati dai contorni della questione rimessa alla Corte<sup>25</sup>.

Ne risulta un quadro nel quale, circolarmente, all’utilità dell’apporto che può essere addotto dagli *amici* si lega la garanzia per i soggetti legittimati al contraddittorio di esprimersi sugli argomenti in questa maniera immessi nel processo. Se così, la verifica dell’impatto della novità costituita dagli *amici* va effettuata in un’ottica di coerenza complessiva del sistema, tenuto conto delle nuove disposizioni sull’intervento dei terzi introdotte dalla Corte per il giudizio in via incidentale.

#### *4-. I terzi intervenienti: nuovi assestamenti e questioni di coerenza del sistema*

Come si è detto, con l’introduzione degli *amici curiae* possono essere immessi nel processo costituzionale nuovi apporti argomentativi ritenuti utili alla conoscenza e alla valutazione del caso all’attenzione della Corte. Non solo, ma il ruolo riconosciuto alla nuova figura si rapporta direttamente alla questione di costituzionalità, al di là di qualsivoglia legame o stretta connessione con il rapporto sostanziale oggetto del giudizio comune, in un’ottica che concorre a esaltare i tratti oggettivi e di autonomia funzionale del giudizio di costituzionalità rispetto a quello da cui è originata la questione.

È opportuno di conseguenza constatare se, coerentemente con le logiche prioritarie inerenti al contraddittorio, la Corte abbia aperto le porte di quest’ultimo ad altre posizioni che avrebbero potuto trovare un riconoscimento in punto di legittimazione processuale, in particolare nell’ottica della tutela del diritto di difesa che caratterizza l’intervento dei terzi.

In merito alla citata disposizione del comma 7 dell’art. 4 delle Norme integrative, la Corte ha già inteso chiarire che questa avrebbe recepito la costante giurisprudenza per la quale, ai fini della legittimazione a intervenire da parte di soggetti diversi dalle parti del giudizio *a quo* nei giudizi incidentali, va considerato se l’incidenza sulla posizione soggettiva dell’interveniente derivi dall’immediato effetto che la pronuncia del Giudice costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio principale<sup>26</sup>. Rispetto alla dimensione pratica dei fenomeni, per quanto la Corte, in applicazione del citato comma 7, abbia affermato - decidendo per

---

<sup>25</sup> In argomento A. VUOLO, *Il contraddittorio nei giudizi costituzionali*, cit., 426.

<sup>26</sup> A partire da Corte cost., ordinanza n. 37 del 2020,



l'ammissibilità dell'intervento - che un interesse qualificato sussiste allorché si configuri una «posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale»<sup>27</sup>, la giurisprudenza continua a precludere l'estensione del contraddittorio ai soggetti non parti del giudizio *a quo* che siano (i) parti di un giudizio nel quale è stata disposta la sospensione c.d. impropria, avendo il giudice deliberato in punto di rilevanza - o anche di non manifesta infondatezza - dell'ipotetica questione di legittimità costituzionale senza però disporre contestuale rinvio alla Corte in attesa della decisione di questa su altra questione analoga sollevata in altro giudizio o comunque connessa e pertinente ai fini della definizione della sua controversia; oppure che (ii) siano titolari di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale o che siano parti di un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio *a quo*, sul quale la decisione della Corte possa influire. Nel primo caso la Corte afferma che l'eventuale ammissione dell'intervento della parte che abbia "subìto" la sospensione impropria porterebbe alla sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e non consentirebbe alla Corte di verificare la rilevanza della questione: da questo punto di vista, l'alterazione che si avrebbe nella struttura incidentale del giudizio di legittimità costituzionale non consentirebbe di garantire l'identità oggettiva tra la questione pendente innanzi alla Corte costituzionale e quella dedotta nel giudizio impropriamente sospeso, né tantomeno l'osservazione del termine perentorio individuato all'art. 4, comma 4, delle Norme integrative<sup>28</sup>. Nel secondo caso, con analoghe argomentazioni, la Corte afferma che, essendo la partecipazione al giudizio incidentale circoscritta, di norma, alle parti del giudizio *a quo*, l'eventuale deroga in favore dei titolari di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale o le parti di un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio *a quo*, sul quale la decisione della Corte possa influire, contrasterebbe con l'incidentalità del giudizio, configurandosi una legittimazione a intervenire per i soli titolari di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (nel giudizio principale) e non semplicemente «regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura». In questi termini, come ancora si legge nelle statuizioni della Corte, «l'intervento di un simile terzo, ove ammesso, contrasterebbe [...] con il carattere incidentale del giudizio di legittimità

---

<sup>27</sup> Cfr. Corte cost., ordinanza n. 111 del 2020. Come afferma A. RUGGERI, *La "democratizzazione" del processo costituzionale: una novità di pregio non priva però di rischi*, in *Giustizia insieme*, 24 gennaio 2020, par. 2.1., deve comunque verificarsi "quali effetti potrebbero discendere dalla aggiunta ora fatta alle Norme suddette (in particolare, è da chiedersi in applicazione di quali criteri e in quali casi o, diciamo pure, con quanta frequenza si darà spazio all'intervento)".

<sup>28</sup> Cfr. Corte cost., ordinanza n. 202 del 2020, muovendo dalla quale le osservazioni di A. CERRI, *Riflessioni e proposte sull'intervento nei giudizi incidentali a partire dal problema della sospensione impropria*, in *Giur. cost.*, 5/2020, 2338 ss.

costituzionale, in quanto il suo accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del rispettivo giudice a quo»<sup>29</sup>.

Ebbene, prima di tornare sulle affermazioni della Corte, va segnalato come, per una parte della dottrina, il perpetrarsi di simili esclusioni recherebbe con sé un elemento ulteriore di problematicità alla luce del nuovo principio del *favor* per gli apporti utili immesso nel processo dalla Corte, del quale sarebbe espressione l'introduzione stessa degli *amici* per come congegnata nelle Norme integrative riformate<sup>30</sup>. Sotto questo profilo, la legittimazione a intervenire non dovrebbe negarsi, in via di interpretazione sistematica o anche alla luce di nuovi interventi di auto o eteronormazione, proprio ai limitati casi dei soggetti che (i) abbiano “subìto la sospensione impropria” e (ii) siano “parti di controversie *interamente* pregiudicate dall'esito del giudizio costituzionale”<sup>31</sup>. Coloro che si trovano in queste condizioni avrebbero infatti un interesse fortemente connesso alla necessità che venga garantito il loro diritto di difesa anche nel giudizio di costituzionalità e, provenendo direttamente dall'esperienza della pratica giudiziale, sarebbero maggiormente idonei a fornire elementi utili per la delibazione sulla questione pendente innanzi alla Corte, paradigmatica di una più ampia congerie di vicende concrete<sup>32</sup>. Come è stato, a questo proposito, significativamente aggiunto, a differenza degli *amici*, i cui apporti argomentativi sarebbero ammessi “*se concretamente utili*”, questi interventi dovrebbero invece essere ammessi “*perché astrattamente utili all'attività giurisdizionale della Corte*”<sup>33</sup>.

Ciò posto, prendendo in considerazione il tema della sospensione impropria<sup>34</sup>, è chiaro che, a bocce ferme e come anche rilevato dalla Corte, un intervento nel giudizio costituzionale spiegato dalla parte del giudizio sospeso si scontrerebbe innanzitutto con il termine perentorio per il deposito dell'intervento da effettuarsi entro venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza di rimessione. In disparte tale circostanza comunque dirimente, se tale pratica che ricorre nei giudizi comuni, sebbene ispirata a una logica di economia processuale<sup>35</sup>, comprime il diritto di difesa delle parti dal potersi spiegare anche nel

---

<sup>29</sup> Cfr. Corte cost., ordinanza n. 191 del 2021, con ampi richiami alla giurisprudenza precedente.

<sup>30</sup> M. LUCIANI, *L'incognita delle nuove norme integrative*, in *Rivista AIC*, 2/2020, 420.

<sup>31</sup> Identifica, conseguentemente, questi due casi, in relazione alle condizioni processuali in cui possano trovarsi i terzi, M. LUCIANI, *L'incognita delle nuove norme*, cit., 420.

<sup>32</sup> Cfr. ancora M. LUCIANI, *L'incognita delle nuove norme*, cit., 420.

<sup>33</sup> Così M. LUCIANI, *L'incognita delle nuove norme*, cit., 421.

<sup>34</sup> Su tale fenomeno, per tutti, M. D'AMICO, *Sospensione del processo e questione di costituzionalità pendente*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, II, 75 ss.

<sup>35</sup> Cons. Stato, Ad. Plen., ordinanza n. 28 del 2014.

giudizio di costituzionalità<sup>36</sup>, la Corte potrebbe ammettere l'eventuale tipologia di intervento del terzo leso per effetto di una sospensione non accompagnata dal rinvio<sup>37</sup>. È pur vero però che, dal punto di vista del giudizio di costituzionalità, una simile ammissione potrebbe nella sostanza finire per avallare, anche sul piano dell'applicazione pratica, l'esonero del giudice dall'adempimento dei propri compiti processuali. Tale *modus procedendi* viene peraltro stigmatizzato dalla Corte, nel sottolineare l'assenza del riconoscimento di una discrezionalità in capo al giudicante di sospendere il processo per ragioni di opportunità, al di fuori dei casi necessari e configurando l'art. 23, comma 2, della legge n. 87 del 1953 come necessaria la sospensione del giudizio nel caso in cui sia ordinata la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la sola opzione possibile individuata in senso opposto dall'art. 24, comma 1, della medesima legge, in forza del quale è adeguatamente motivata l'ordinanza di rigetto dell'eccezione di illegittimità costituzionale<sup>38</sup>.

Ebbene, considerata la perentorietà del termine per il deposito dell'intervento, coincidente nella sostanza con quello stabilito per l'ingresso nel processo degli altri soggetti e ispirato a una logica di parità delle armi che valorizza, al contempo, l'elemento della pubblicazione dell'ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*<sup>39</sup>, l'ottica di favorire gli interventi di terzi potenzialmente lesi nelle loro posizioni giuridiche dalla decisione su altra questione pendente potrebbe spostarsi in via assorbente sulla condizione delle parti di giudizi comunque suscettibili di essere interamente pregiudicati dalla decisione della Corte. Prescindendosi dalla problematicità del tema della sospensione impropria sul piano dell'eventuale riconoscimento dell'idoneità a intervenire nel giudizio di costituzionalità, potrebbe quindi considerarsi, in via di principio ma nelle declinazioni da svolgersi in relazione alla diversa concretezza dei casi, l'interesse qualificato e differenziato del terzo che abbia rispettato il termine perentorio e che manifesti la necessità di spiegare intervento *hic et nunc* in ragione della questione contenuta nell'ordinanza appena pubblicata. Sarebbe proprio il termine perentorio, nel contesto peculiare

---

<sup>36</sup> Sul punto M. D'AMICO, *Sospensione del processo*, cit., 92.

<sup>37</sup> Sui profili problematici del rapporto tra eventuale intervento dei terzi e il fenomeno della sospensione senza rinvio della questione alla Corte cfr. R. BORRELLO, *L'intervento nel processo costituzionale di parti provenienti da giudizio «analogo» sospeso senza rimessione, tra esigenza di tutela dell'incidentalità in senso esterno e garanzia del contraddittorio*, in *Giur. cost.*, 2003, 1393 ss.

<sup>38</sup> Cfr. ancora Corte cost., ordinanza n. 202 del 2020.

<sup>39</sup> Per l'ipotesi di un eventuale allargamento del contraddittorio ai soggetti che non fossero parti del giudizio *a quo* (o non ricorrenti o resistenti nel giudizio sulle leggi da ricorso) affermava già V. ANGIOLINI, *Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi*, in ID. (a cura di), *Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi*, Torino, 1998, 20 che "La coerenza con il principio della «parità delle armi» dovrebbe tuttavia imporre, in primo luogo, che il termine per costituirsi in giudizio, per tali «interventori», sia il medesimo che per le altre «parti»". Sul "diverso e più pregnante significato" che avrebbe potuto assumere la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza con la quale si promuove il giudizio di costituzionalità nella chiave di un ampliamento del contraddittorio v. già C. MEZZANOTTE, *Appunti sul contraddittorio*, cit., 967.

dello svolgimento del processo costituzionale, a rendere sostanzialmente neutra, ai fini dell'autonomo giudizio di costituzionalità, la successiva, eventuale, sospensione del giudizio, con contestuale minor gravità di quella occasionalmente disposta in maniera "impropria", fermo restando che - se rimessa - la questione analoga o connessa formerebbe auspicabilmente oggetto di riunione innanzi alla Corte, ove quest'ultima non si sia ancora pronunciata su quella precedente rispetto alla quale è stato proposto l'intervento.

In buona sostanza, il criterio dell'interesse qualificato così declinato, per quanto allargato nelle sue maglie rispetto alle modalità sin qui avvalorate dalla Corte, potrebbe in questa prospettiva fungere, nel suo collegamento con la valorizzazione del termine perentorio per l'intervento, quale elemento sufficiente a scongiurare l'eventualità di un profluvio di scritti indirizzati al Giudice costituzionale: circostanza, questa, che diversamente potrebbe generare preoccupazioni per il buon funzionamento dell'attività della Corte<sup>40</sup>.

Bisognerebbe, a questo punto, pur sempre confrontarsi con la seria obiezione opposta dalla Corte circa il necessario rispetto del carattere incidentale del giudizio, volta a paventare l'elusione del meccanismo fondamentale che consente e impone al giudice comune il vaglio della rilevanza, oltre che della non manifesta infondatezza, su cui si esercita il successivo controllo da parte del Giudice costituzionale. D'altra parte, questo tema riguarda in prima battuta la fase della instaurazione del giudizio incidentale, mentre qui, nella mutata prospettiva alimentata dal nuovo contesto sistematico e dall'esigenza di tutelare il diritto di difesa, non si tratterebbe di constatare l'avvenuto rispetto delle modalità per una corretta attivazione del giudizio, ma di verificare piuttosto l'accesso di un terzo interveniente qualificato nel giudizio promosso altrove. Non potrebbe e dovrebbe, in questi termini, ragionarsi di accesso della parte al giudizio senza che il rispettivo giudice abbia svolto i relativi controlli e sollevato la questione: alla luce dell'autonomo impianto del giudizio incidentale, infatti, l'interveniente non verrebbe in considerazione come parte di un possibile giudizio dal quale potrebbe promanare un'ulteriore questione, corroborando anzi tale circostanza il suo interesse qualificato e differenziato a intervenire nella chiave della tutela del proprio diritto di difesa. Né il terzo sarebbe quindi nella condizione di essere portatore di un interesse meramente regolato, «*al pari di ogni altro*», dalla

---

<sup>40</sup> In relazione all'ipotesi di un allargamento del contraddittorio per i casi particolari dei terzi che abbiano subito la sospensione impropria e siano parti di controversie *interamente* pregiudicate dall'esito del giudizio costituzionale, non ravvisa comunque un rischio di "inondazione degli scritti difensivi" M. LUCIANI, *L'incognita delle nuove norme*, cit., 421, secondo il quale "a) la platea dei legittimati sarebbe comunque immensamente ridotta rispetto a quella dei potenziali *amici curiae*, perché (tranne nell'ipotesi di contenziosi seriali) i presupposti processuali sopra descritti sono già discretamente selettivi; b) le regole del processo potrebbero essere ulteriormente affinate, anche semplicemente con la previsione di limiti dimensionali degli scritti difensivi. La conciliazione delle esigenze in campo (piena tutela del diritto di difesa ed efficienza del giudizio costituzionale), in questo modo, sarebbe assicurata".

norma in discussione, essendo ammesso al contraddittorio in quanto titolare di una posizione che, in disparte gli sviluppi del giudizio di cui è parte, lo abiliterebbe comunque a esprimersi sulla specifica questione all'attenzione della Corte di cui è venuto a conoscenza nelle more del termine prefissato per il deposito dell'atto di intervento. Se così, non si parlerebbe di elusione della via di accesso incidentale, ma di un'ulteriore garanzia di partecipazione, nella forma dell'intervento, al giudizio già instaurato, al fine di interloquire su una questione per come già proposta innanzi alla Corte e con i poteri annessi al ruolo e una rappresentanza e difesa di tipo tecnico. Così come la Corte verifica la rilevanza, nel senso di applicabilità della norma al giudizio *a quo* e di influenza della sua decisione sull'esito della lite, quale presupposto per accertare la propria competenza a sindacare nel merito la questione, allo stesso modo verificherebbe la "rilevanza" dell'intervento a seconda della concretezza del caso, sulla base della dimostrazione dell'interesse offerta dal soggetto richiedente in punto di descrizione della fattispecie e della ragionevole prognosi in ordine alla circostanza che la pronuncia sulla norma sia suscettibile di pregiudicare *in toto* la posizione oggetto di controversia.

Nella prospettiva indicata, dato l'esercizio concreto e in atto del diritto di difesa da salvaguardare anche nella sede del giudizio di costituzionalità, il caso della controversia interamente pregiudicata sembra il criterio più ragionevole e utile ad attestare la serietà dell'intervento al momento della sollevazione della questione in altro giudizio. È pur vero però che, se l'intervento andrebbe spiegato nel termine prefissato sul presupposto che la decisione sulla norma possa in maniera attuale e concreta determinare un pregiudizio diretto per la posizione dell'interveniente, residuerebbe un ragionamento da svolgersi circa il trattamento da riservare a un interesse sostanziale alla definizione di una questione di costituzionalità rispetto a posizioni non ancora oggetto di una specifica controversia ma, in un momento utile per la tempestività dell'intervento, ancora "giustiziabili" e, come tali, comunque suscettibili di essere pregiudicate per effetto della successiva decisione della Corte.

Ad ogni modo, quel che preme mettere in luce è che una simile prospettazione sembrerebbe discendere da una possibile e più marcata valorizzazione del portato di autonomia che connota il giudizio incidentale, alimentata dal nuovo contesto sistematico che, a partire dalla figura dell'*amicus*, ha posto in una diversa luce il processo costituzionale per effetto della valorizzazione del principio di *favor* per gli apporti utili<sup>41</sup>. Posto che a essere in gioco, nel caso

---

<sup>41</sup> Per il rilievo che "gli interventi di terzi ammessi sono in realtà effettivamente pochi ed il filtro della Corte risulta essere molto stretto, mentre la loro presenza potrebbe senza dubbio arricchire di contenuti e valutazioni il giudizio costituzionale, cfr. R. ROMBOLI, *Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima "politica" e quella "giurisdizionale"*. *Una tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa*, in

dell'intervento, è il diritto di difesa, ferma la delibazione sulla ammissibilità dell'iniziativa, l'utilità dell'apporto derivante dalla posizione dei soggetti che si trovano nella condizione menzionata deriverebbe dalla prossimità di quest'ultima, sul piano dell'esperienza e della pratica giudiziale, a quella delle parti della controversia da cui è scaturita la questione di costituzionalità della legge che abbraccia fisiologicamente un più ampio numero di situazioni e casi della vita<sup>42</sup>.

A un'ulteriore assunzione di responsabilità da parte della Corte, seguirebbe in questi termini un contraddittorio da essa governato per un efficace esercizio della funzione nell'ambito di un processo più autenticamente costituzionale, utile anche nella chiave della tenuta della propria legittimazione in *exercitio*. Senza contare che una simile e comunque confinata valorizzazione dell'intervento dei terzi restituirebbe un ruolo rilevante alle persone fisiche e alle persone giuridiche tutte, nell'ambito del giudizio di costituzionalità, riconoscendone a determinate condizioni l'idoneità a far sentire la propria voce nel contraddittorio, laddove in base al criterio del nesso qualificato con il rapporto *a quo* esse non potrebbero, diversamente dalle sole formazioni senza scopo di lucro e dai soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi e diffusi, nemmeno essere ammesse al processo nella residuale qualità di *amici curiae*.

##### **5.- Conclusioni: Norme integrative e attività giurisdizionale della Corte tra aperture del processo e contraddittorio «aperto»**

In conclusione, un allargamento del contraddittorio, peraltro stimolato dai nuovi principi evincibili dalla riforma delle Norme integrative del 2020, potrebbe realizzare più compiutamente quell'intento di apertura alla società civile che, almeno dichiaratamente, ha ispirato la modifica regolamentare. Non per spirito di geometria, ma nell'ottica di una ricerca di maggiore coerenza all'interno del sistema. Un "nuovo" processo, a questo punto, che non si limiterebbe ad "ammortizzare" l'ingresso degli *amici* al suo interno, ma che, anche e proprio facendo leva sulle caratteristiche del nuovo istituto, offrirebbe una sistemazione del contraddittorio in linea con la funzione esercitata dalla Corte e con i ruoli astrattamente

---

ID. (a cura di), *Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima 'politica' e quella 'giurisdizionale'*, Torino, 2017, 32-33.

<sup>42</sup> Cfr. in proposito M. LUCIANI, *L'incognita delle nuove norme*, cit., 420-421, per il quale se, nei giudizi incidentali, "il caso concreto oggetto del giudizio principale rappresenta la 'finestra' attraverso la quale la questione di costituzionalità della norma può essere riguardata", gli interventi dei terzi non farebbero altro che "allargare" tale finestra, "rendendo il *particolare* da cui è destinato a promanare l'*universale* della decisione un po' meno asfittico".

ricollegabili alle diverse soggettività che vi partecipano secondo i rispettivi titoli di legittimazione.

Certo, la Corte ha chiarito, al momento attuale e ripetutamente, che rispetto al giudizio in via incidentale il nuovo art. 4, comma 7, in tema di intervento dei terzi avrebbe nella sostanza codificato la precedente elaborazione giurisprudenziale sulla sola ammissione dei titolari di un interesse qualificato e differenziato inerente in via diretta e immediata al rapporto sostanziale oggetto del giudizio principale. Eppure, non soltanto il tenore delle nuove norme sarebbe ulteriormente modificabile o passibile di successivi svolgimenti anche alla luce di eventuali interventi sulla disciplina di fonte legislativa, ma sembrerebbe già allo stato consentire interpretazioni orientate in direzione diversa e in senso ampliativo. Sebbene i rilievi sopra esposti non si accordino con le attuali posizioni della Corte in materia di intervento, può osservarsi come il citato comma 7 sia stato formulato in maniera più generica rispetto all'individuazione del relativo contenuto che la stessa ne ha già offerto. In presenza del comma 1 dell'art. 4-ter che, per quanto concerne gli *amici curiae*, si riferisce alla attinenza dei loro interessi alla «*questione*» di costituzionalità, può notarsi come la norma si limiti a menzionare il «*rapporto*» dedotto in «*giudizio*», senza ulteriori specificazioni nel senso che debba (unicamente) trattarsi del “rapporto sostanziale” dedotto nel “giudizio principale”. In effetti, alla luce di una più pregnante concezione di autonomia del giudizio di costituzionalità in via incidentale, a essere significativo per il contesto di quest'ultimo è il complessivo rapporto processuale inerente, appunto, alla questione di legittimità costituzionale. Né la norma, anche ove letta nella sola chiave del rapporto sostanziale, limiterebbe l'intervento, diversamente da quanto afferma la giurisprudenza, “soltanto” a questo caso, disponendo esclusivamente che nel giudizio incidentale possono (e non possono “soltanto”) intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in via immediata e diretta al rapporto dedotto in giudizio.

Le coordinate che si sono espone muovono in definitiva nella direzione di una maggiore apertura del contraddittorio che, senza incorrere in eccessi nella rappresentazione degli interessi nel giudizio<sup>43</sup>, valorizzi la - limitata - partecipazione al contraddittorio dei soggetti processualmente legittimati nella logica di un giudizio di costituzionalità ispirato ai canoni della tutela del diritto di difesa e di “utilità” delle argomentazioni. Una strada che sarebbe percorribile specialmente laddove si condivida la premessa che, senza rischi per le esigenze di funzionalità

---

<sup>43</sup> In linea generale, rileva problematicamente che “un eccesso di rappresentazione di interessi all'interno del giudizio di legittimità costituzionale potrebbe determinare un equilibrio tra interessi tendenzialmente diverso da quello che si è definito nel processo originario, A. LUCARELLI, *Norme integrative di apertura alla società civile: contaminazione del processo costituzionale?*, in *Giur. cost.*, 1/2020, 505.

della Corte, un processo che meglio “serva” al Giudice costituzionale debba poggiare su un ampliamento dello spettro delle argomentazioni idonee a orientarne il convincimento, opportunamente filtrate da un’ammissione al contraddittorio costituzionale e in linea con l’esercizio di una funzione di garanzia incentrata su moduli, per quanto peculiari, attinenti a una spiccata dimensione giurisdizionale<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Sulla prospettiva dell’allargamento del contraddittorio afferma G. MONACO, *La concretezza del giudizio incidentale sulle leggi. Il ruolo delle parti innanzi alla Corte costituzionale*, Milano, 2016 che “Ammettere innanzi alla Corte l’intervento di un soggetto portatore di un interesse qualificato ha un senso in quanto tale soggetto venga a trovarsi nella condizione di contraddire efficacemente e cioè di interagire non solo con le altre parti eventualmente costituite, ma anche con il giudice (la Corte), fornendo tutti quegli elementi di diritto, prima ancora che di fatto, in grado di incidere sulla decisione finale della Corte”.